

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 53

Roma, 28 ottobre 2025

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione per il 2026 per i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.

## Quadro normativo

- /// **Legge 27 dicembre 2013, n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Articolo 1, comma 128.
- /// **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, commi 1121 e 1122.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2014:** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147".
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 settembre 2025** di approvazione della

deliberazione n. 128 adottata dal Consiglio di amministrazione Inail in data 27 giugno 2025 concernente "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici di Gravità Medi (2026-2028) e misura della riduzione per il 2026".

/// **Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative".

/// **Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014:** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative".

## **Premessa**

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 20 ottobre 2025, al numero 1495 (allegato 1), adottato sulla base deliberazione n. 128 adottata dal Consiglio di amministrazione Inail in data 27 giugno 2025 (allegato 2), sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione per il 2026 da applicarsi ai soli premi ancora non revisionati.

### **A. Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026**

Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:

1. ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
2. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps.

Si precisa che la riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.

### **B. Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione percentuale per il 2026**

Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale 30 settembre 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 (allegato 3), da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 13,02%.

### **C. Criteri di applicazione della riduzione**

I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

#### **1) Attività iniziata da oltre un biennio**

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'Indice di Gravità Medio (IGM) e l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail del 27 giugno 2025, n. 128 approvata dal decreto interministeriale 30 settembre 2025.

Per l'anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.

#### **2) Attività iniziata da non oltre un biennio**

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio *online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali*, disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it) – servizi *online*.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l'apposito modulo di domanda *Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura* pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it) - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l'organizzazione digitale [dcod@postacert.inail.it](mailto:dcod@postacert.inail.it), che provvede a inserire l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.

Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori

**Allegati: 4**